SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Broncho Munal - Xamamina - Quinivax-In - Ismigen - Visipaque - Jarsin - Rilance - Vancomicina - Viracillina - Dopacard - Flucloxacillina - Lioglutamix - Asmaflu - Cefuroxima - Spasmostop - Nicotinamide - Artrofenac - Efficort - Aerflu - Allopurinolo Dompè - Broncho Vaxom - Sterades - Nuroflash - Premelle - Alvostop - Nureflex - Estrodose - Lamisil - Terbitef - Daskil - Basecil - Xentafid - Rim C.M. - Dopamina - Prostavasin.

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Humoferon - Allerplus - Antra - Aplodan - Bricanyl - Caomet - Carbocaina - Citanest 3% Octapressin - Duronitrin - Emla - Eudigox - Inopamil - Lidocaina Cloridrato - Marcaina - Penglobe - Plendil - Pulmaxan - Reomucil - Revivan - Rhinocort - Seloken - Selozide - Unipril - Venitrin - Xilocaina Astra - Xilocaina con Adrenalina Astra - Xyloproct - Keforal - Yovis - Flixotide - Varilrix - Prontoflu - Fluspiral - Ursodamor - Falvin - Fluothane - Paludrine - Fienamina - Nabuser - Clavucar - Macrodantin - Cepim - Ambisome - Glycophos - Diprivan - Carnitene - Visipaque - Aspirina - Fastum - Bupivacaina Cloridrato Molteni - Mepivacaina Cloridrato Molteni - Betaina Manzoni - Nervaxon - Mirena - Dolofast - Lorazepam - Haimaserum - Benfast - Salubehr - Dropgel - Wartec - Bupiforan - Lidocaina Cloridrato - Lidrian - Mepiforan - Sanoral - Nicergolina Gnr - Nimesulide Gnr - Piperacillina Gnr - Vicks Medinait - Clenil.

00A11251-00A11252

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. **237.**

Modifica della tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della tabella A *allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco.*

1. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Bergamo è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Bergamo.

Tribunale di Bergamo: Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Cassiglio, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Filago, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Gorle, Grassobbio, Isola di Fondra, Lallio, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Scanzorosciate, Serina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Sezione di Clusone: Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

Sezione di Grumello del Monte: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Telgate, Torre dè Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Villongo, Zandobbio.

Sezione di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgniano, Verdellino, Verdello».

2. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Como è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Como.

Tribunale di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernobbio, Cirimido, Como, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Pognana Lario, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

Sezione di Cantù: Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate.

Sezione di Erba: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona.

Sezione di Menaggio: Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino

con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana».

3. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Lecco è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Lecco.

Tribunale di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Garbagnate Monastero, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre dè Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò».

Art. 2.

Norma transitoria

1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4490):

Presentato dai Senatori CARUSO E BUCCIERO il 23 febbraio 2000.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 marzo 2000 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 15 e 29 marzo 2000.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante ed approvato il 31 maggio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7058):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 giugno 2000, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 27 e 29 giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 2000.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa ed approvato il 27 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo e all'art. 1:

— La tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), così come modificata dalla presente legge, è la seguente:

«Tabella *A*

Sedi dei tribunali della Repubblica e loro sezioni distaccate
Corte di appello di Brescia

Tribunale di Bergamo.

Tribunale di Bergamo: Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Cassiglio, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Filago, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Gorle, Grassobbio, Isola di Fondra, Lallio, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Sezione di Clusone: Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno,

Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

Sezione di Grumello del Monte: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Telgate, Torre dè Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Villongo, Zandobbio.

Sezione di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello.

Tribunale di Brescia.

Tribunale di Brescia: Acquafredda, Adro, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Erbusco, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Irma, Iseo, Isorella, Leno, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pezzaze, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villa Carcina, Villachiara, Visano, Zone.

Sezione di Breno: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Sezione di Salò: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Tribunale di Crema.

Tribunale di Crema: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

Tribunale di Cremona.

Tribunale di Cremona: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.

Tribunale di Mantova.

Tribunale di Mantova: Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Carbonara di Po, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.

Sezione di Castiglione delle Stiviere: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana.

(Omissis).

Corte di Appello di Milano (223/a)

Tribunale di Busto Arsizio.

Tribunale di Busto Arsizio: Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.

Sezione di Gallarate: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.

Sezione di Saronno: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo.

Tribunale di Como.

Tribunale di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernobbio, Cirimido, Como, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Pognana Lario, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

Sezione di Cantù: Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate.

Sezione di Erba: Albavilla, Albese con Cassano, Alsenio, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona.

Sezione di Menaggio: Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana».

«Tribunale di Lecco.

Tribunale di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Garbagnate Monastero, Imbersago Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre dè Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Tribunale di Lodi.

Tribunale di Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

Tribunale di Milano

Tribunale di Milano: Assago, Basiglio, Binasco, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Calvignasco, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Lacchiarella, Limbiate, Locate di Triulzi, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.

Sezione di Abbiategrasso: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Mondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.

Sezione di Cassano d'Adda: Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.

Sezione di Legnano: Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.

Sezione di Rho: Arese, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago.

Tribunale di Monza.

Tribunale di Monza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggiò, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sesto San Giovanni, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

Sezione di Desio: Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Verano Brianza.

Tribunale di Pavia.

Tribunale di Pavia: Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Miradolo Tenne, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Sommo, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Tribunale di Sondrio.

Tribunale di Sondrio: Albosaggia, Aprica, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.

Sezione di Morbegno: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Campodolcino, Cercino, Chiavenna, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Gordona, Madesimo, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piuro, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino, Verceia, Villa di Chiavenna.

Tribunale di Varese.

Tribunale di Varese: Arcisate, Azzate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malnate, Marzio, Mercallo, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Ternate, Tradate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

Sezione di Gavirate: Agra, Angera, Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano- Viconago, Cadrezzate, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Malgesso, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Sangiano, Taino, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Tribunale di Vigevano.

Tribunale di Vigevano: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vigevano, Villa Biscossi, Zeme.

Tribunale di Voghera.

Tribunale di Voghera: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

(Omissis)».

00G0287

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. **238**.

Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 54/129 del 17 dicembre 1999, con la quale è stata accettata l'offerta del Governo italiano di ospitare una conferenza politica ad alto livello per la sottoscrizione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale;

Considerata la necessità di provvedere di adeguati mezzi gli interventi necessari, per la quale è stata istituita una struttura organizzativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2000, anche al fine di assicurare le dovute misure per la sicurezza dei partecipanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conseguire tali obiettivi, anche in considerazione del completamento, avvenuto il 28 luglio 2000 in Vienna, da parte del comitato nominato *ad hoc*, dei lavori concernenti il testo della convenzione e della decisione concordata di tenere la Conferenza in Palermo tra l'11 ed il 15 dicembre del corrente anno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Art. 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0290

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. **239.**

Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare ulteriori

finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio del Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0291

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. **240.**

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e di quelle dei concorsi per titoli ed esami non saranno tutte concluse entro il 31 agosto 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di personale della scuola e per la piena attuazione della autonomia scolastica, al fine di assicurare la regolare funzionalità delle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in

più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: «Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta».

Art. 2.

Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio del Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei «biologi» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Moonen Anna Camilla, nata il 6 marzo 1971 a Leiden (Olanda), cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «biologo» conseguito nei Paesi Bassi, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in biologia conseguito in data 21 agosto 1995 presso l'Università agraria di Wageningen;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 1996, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «biologo» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992:

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moonen Anna Camilla, nata il 6 marzo 1971 a Leiden (Olanda), cittadina olandese, è ricono-

sciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* microbiologia; *b)* biologia molecolare.

Roma, 27 luglio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il canditato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il canditato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A11783

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 luglio 2000.

Deleghe di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato per l'interno on. dott. Aniello Di Nardo, sen. dott. Severino Lavagnini, on. avv. Gian Franco Schietroma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con i quali l'on. dott. Aniello Di Nardo, il sen. dott. Severino Lavagnini e l'on. avv. Gian Franco Schietroma sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 e 8 maggio 2000, concernenti il conferimento al Ministro dell'interno dell'incarico per il coordinamento della protezione civile e della delega all'esercizio delle relative funzioni;

Visti i propri decreti 11 maggio 2000 concernenti la delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato on. dott. Aniello Di Nardo, sen. dott. Severino Lavagnini e on. avv. Gian Franco Schietroma;

Ritenuto di attribuire, come di seguito specificato, ai predetti Sottosegretari di Stato le deleghe nelle materie della protezione civile e dei servizi antincendi, provvedendo, altresì, ad una limitata redistribuzione delle deleghe affidate con i citati decreti 11 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Aniello Di Nardo è delegato alla trattazione, e alla firma dei relativi provvedimenti, degli affari di competenza della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con esclusione ai quelli relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria.

Il sottosegretario on. Di Nardo è inoltre incaricato di seguire gli affari relativi ai rapporti con le associazioni di volontariato.

Art. 2.

A parziale modifica dei decreti dell'11 maggio 2000, il sen. dott. Severino Lavagnini è delegato anche alla trattazione degli affari di competenza del responsabile per i sistemi informativi automatizzati e alla firma dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato on. avv. Gian Franco Schietroma è attribuita la delega alla trattazione degli affari relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria.

Il Sottosegretario on. Schietroma è delegato altresì alla firma dei provvedimenti nelle suindicate materie, e in particolare di quelli di seguito indicati:

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato all'interno on. dott. Aniello Di Nardo, sen. dott. Severino Lavagnini e on. avv. Gian Franco Schietroma sono altresì delegati, nell'ambito delle materie rispettivamente attribuite, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Ai predetti Sottosegretari è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle stesse materie, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Viene inoltre delegata ai predetti Sottosegretari, relativamente alle materie attribuite, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 5.

Resta riservato alla potestà del Ministro, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo politico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 191

00A11822

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Magenta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Magenta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 20 luglio al 24 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Magenta;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Magenta nei giorni dal 20 luglio al 24 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11781

DECRETO 3 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Verolanuova ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 18 luglio 2000, dalle ore 8 alle ore 15 per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Verolanuova in data 18 luglio 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11782

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Alvarez Hernandez Maria Regla, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alvarez Hernandez Maria Regla ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,. n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Instituto politecnico de la salud Dr. Salvador Allende - L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Alvarez Hernandez Maria Regla nata a L'Avana (Cuba) il giorno 23 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Alvarez Hernandez Maria Regla è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11784

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Rosales Medina Katia Miriam, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosales Medina Katia Miriam ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1997 presso l'Instituto politecnico de la salud general Maximo Gomez Baez - L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Rosales Medina Katia Miriam nata a Marianao Ciudad (Cuba) il giorno 22 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Rosales Medina Katia Miriam è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11785

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Flixoderm», a base di fluticasone propionato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* deI 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee » ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Flixoderm, a base di fluticasone propionato, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specifi-

cate: crema 0,05% 30g, A.I.C. n. 029014014,e unguento 0,005% 30g., A.I.C. n. 029014038, risulta classificata in classe «C»;

Visto il decreto dirigenziale n. 603 del 4 novembre 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 271 del 18 novembre 1999, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale denominata Flixoderm, anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate: crema 0,05% 30g, A.I.C. n. 029014014, e unguento 0,005% 30g, A.I.C. n. 029014038, dalla Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, alla Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona;

Vista la domanda del 10 dicembre 1999, con cui la Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe b) della specialità medicinale denominata Flixoderm, proponendo rispettivamente il prezzo al pubblico di L. 13.600, per la confezione crema 0,05% 30g e di L. 14.700 per la confezione unguento 0,005% 30g, al prezzo medio europeo, già ridotto del 15%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 febbraio 2000, con la quale «.... esprime parere favorevole alla riclassificazione in classe b) al prezzo conforme al regime del p.m.e.» della specialità medicinale denominata Flixoderm, nelle forme farmaceutiche e confezioni: crema 0,05% 30g e unguento 0,005% 30g;

Vista la nota prot F.800.XI/Ricl/996 dell'11 aprile 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Flixoderm nelle forme farmaceutiche e confezioni: crema 0,05% 30g e unguento 0,005% 30g;

Vista la nota prot. n. 0017093 del 5 maggio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Flixoderm, il prezzo al pubblico per la confezione crema 0,05% 30g è di L. 13.800 e per la confezione unguento 0,005% 30g è di L. 14.600;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FLIXODERM, a base di fluticasone propionato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nelle forme farmaceutiche e confezioni: crema 0,05% 30g, AIC n. 029014014, e unguento 0,005% 30g, AIC n. 029014038, è classificata in classe b), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L.13.800, I.V.A. compresa e di L.14.600, I.V.A compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 68

00A11825

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Aircort», a base di Budesonide 40 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee » ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. NCR n. 875, del 16 dicembre 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 7 del 11 gennaio 2000, nel quale la specialità medicinale denominata Aircort, a base di budesonide 40 mg, della Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via G. Winckelmann, 2, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni, A.I.C. n. 033736012, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 23 luglio 1999 e del 28 febbraio 2000, con cui la Italchimici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata Aircort, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 66.000, I.V.A. compresa, già ridotto del 15%, rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata Aircort, nella forma farmaceutica e confezione: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni, con prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota prot F.800.XI/Ricl/1536 del 7 giugno 2000 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Aircort nella confezione: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni;

Vista la nota prot. n. 0023905 del 16 giugno 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Aircort, nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 50.553, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 83.400 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 70.900;

Vista la nota dell'8 giugno 2000, con la quale Italchimici S.p.a., dichiara al Ministero della sanità, che la specialità medicinale Aircort, non avendo mai goduto di copertura brevettuale, deve essere assoggettata alla riduzione del 5% ai sensi l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che il prezzo al pubblico di partenza praticato per la specialità medicinale Aircort nella confezione: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni sarà di L. 66.000, I.V.A. compresa, che risulta essere inferiore al prezzo medio europeo, ridotto del 15% e dell'ulteriore 5%;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% del prezzo delle specialità medicinali senza copertura brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata AIRCORT, a base di budesonide 40 mg, della Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via G. Winckelmann, 2, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «40 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni, A.I.C. n. 033736012, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 66.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 94

00A11823

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Aircort», a base di Budesonide 2 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»; con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. NCR n. 248, del 28 gennaio 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 82 del 7 aprile 2000, nel quale la specialità medicinale denominata Aircort, a base di budesonide 2 mg, della Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via G. Winckelmann, 2, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, A.I.C. n. 033736024, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 29 febbraio 2000, con cui la Italchimici S.p.a. ha chiesto, la riclassificazione in classe «B» della specialità medicinale denominata Aircort, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 42.100, I.V.A. compresa, ottenuto, dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 5 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «B» della specialità medicinale denominata Aircort, nella forma farmaceutica e confezione: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, «con p.m.e. ridotto del 15% e del 5% L. 42.100;

Vista la nota dell'8 giugno 2000, con la quale Italchimici S.p.a. dichiara al Ministero della sanità, che la specialità medicinale Aircort, non avendo mai goduto di copertura brevettuale deve essere assoggettata alla riduzione del 5% ai sensi l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che il prezzo al pubblico di partenza praticato per la specialità medicinale Aircort nella confezione: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, sarà di L. 42.100, I.V.A. compresa;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% del prezzo delle specialità medicinali senza copertura brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata AIRCORT, a base di budesonide 2 mg, della Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via G. Winckelmann, 2, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, A.I.C. n. 033736024, è classificata in classe «B», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 42.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 95

00A11824

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Pavia. (Decreto n. 28541).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN con sede in Venezia unità di Pavia (NID 9903PV0003) per un massimo di quindici unità lavorative per il periodo dall'8 febbraio 1999 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 8 febbraio 1999.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11786

DECRETO 11 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Firenze Mille. (Decreto n. 28542).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 - *sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Firenze Mille (Firenze) (NID 9909FI0010) per un massimo di ventidue unità lavorative per il periodo dall'8 febbraio 1999 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1999 con decorrenza 8 febbraio 1999.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11787

DECRETO 11 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Catania. (Decreto n. 28543).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Catania per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11788

DECRETO 13 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pertusola Sud, unità di Pertusola. (Decreto n. 28544).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Pertusola Sud;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2000 della ditta S.p.a. Pertusola Sud, con sede in Crotone, unità di Pertusola (Crotone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11789

DECRETO 13 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pertusola Sud, unità di Pertusola. (Decreto n. 28545).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pertusola Sud tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1º settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pertusola Sud, con sede in Crotone, unità di Pertusola (Crotone), per un massimo di trecento unità lavorative per il periodo dal 1º settembre 1999 al 28 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1999 con decorrenza 1º settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11790

DECRETO 14 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN information systems Italia, unità di Avellino (Prata Pincipato Ultra), Bari, Cagliari, Castel Maggiore, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - via Nuvolone), Rende, Roma, Torino, Tremestieri. (Decreto n. 8546).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bull HN Information systems Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art.19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information systems Italia, con sede in Pregnana Milanese - (Milano), unità di:

Avellino (Prata Pincipato Ultra) (Avellino), (NID 9915AV0004), per un massimo di sei unità lavorative;

Bari (NID 9916BA0012), per un massimo di cinque unità lavorative;

Cagliari (NID 9920CA0109), per un massimo di una unità lavorativa

Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0007), per un massimo di dodici unità lavorative;

Firenze (NID 9909FI0007), per un massimo di quattro unità lavorative;

Genova (NID 9904GE0011), per un massimo di cinque unità lavorative;

Padova (NID 9906PD0004), per un massimo di otto unità lavorative;

Palermo (NID 9919PA0026), per un massimo di sette unità lavorative;

Pescara, per un massimo di due unità lavorative,

Provincia di Milano (Pregnana-Monza-Sedriano - via Nuvolone) (Milano) (NID 9903MI0087), per un massimo di ottantacinque unità lavorative;

Rende (Cosenza) (NID 9918CS0009), per un massimo di cinque unità lavorative;

Roma (NID 9912RM0032), per un massimo di ventiquattro unità lavorative;

Torino (NID 9901TO0019), per un massimo di nove unità lavorative;

Tremestieri (Catania) (NID 9919CT0012), per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio1999;

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 2000 n. 28515.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11791

DECRETO 14 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nextrom, unità di Cusano Milanino. (Decreto n. 28547).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Nextrom tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Nextrom, con sede in Cusano Milanino (Milano) unità di Cusano Milanino (Milano) (NID 0003MI0045), per un massimo di ventidue unità lavorative, per il periodo dal 15 marzo 2000 al 14 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 15 marzo 2000.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11792

DECRETO 14 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 28548).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Voith Riva Hydro tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Voith Riva Hydro, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano) (NID 0003MI0061), per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 18 aprile 2000.

L'Isituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2000.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, recante «Nuove denominazioni del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

Vista la domanda presentata dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Terni, dall'unione provinciale agricoltori di Terni, e dalla confederazione italiana agricoltori di Terni, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Amerini» nella seduta del 18 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 del 9 giugno 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio I.A.A. competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Amerini», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente;

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino; alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo dei vini con la denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI AMERINI».

Art.1.

La denominazione di origine controllata «Colli Amerini» e riservata ai vini Bianco, Rosso, Rosso Superiore, Rosato, Novello, Malvasia, Merlot e Merlot riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli Amerini Bianco»:

Trebbiano Toscano: dal 70% all'85%;

Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia Toscana, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia Toscana, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altre uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.

«Colli Amerini Malvasia»:

Malvasia Toscana: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino: anche il vitigno Trebbiano Toscano e altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

«Colli Amerini» Rosso, Rosso superiore, Rosato e Novello:

Sangiovese: dal 65% all'80%;

Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente nella misura massima del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

«Colli Amerini» Merlot e «Colli Amerini» Merlot Riserva:

Merlot: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» comprende tutto il territorio dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e, in parte i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina, seguendo la provinciale Tuderte-Amerina in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso grande. Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza col fosso di Vallicciano. Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta. Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraverso l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale sette Valli, in località Casteltodino.

La delimitazione segue la strada provinciale di sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n. 3-*bis*.

Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia centrale umbra. Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79.

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest la strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.

Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud, fino al punto di incrocio dei confini comunali di Sangemini, Terni, e Narni. Si procede lungo la linea di confine tra i comuni Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incrocio dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone. La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni, fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152. Attraversato il torrente Aia si procede seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia. Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione di Montebuono fino a incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per il lunghissimo tratto seguendo in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino a incrociare la linea di confine fra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo la direzione sud della strada fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m.).

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.500 ceppi ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine «Colli Amerini» non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini.

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50 per il bianco;

10,50 per il rosso, il rosato e per il Novello;

11,00 per la Malvasia;

12,00 per il Merlot;

12,50 per il Merlot riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è tuttavia consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio del comune di Terni.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Rosso Superiore, Merlot e Merlot Riserva è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

L'arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Amerini», oppure con mosti concentrati rettificati.

La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» Merlot possono fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Amerini» Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fruttato, molto intenso;

sapore: secco, armonico vellutato, piacevolmente fruttato con lieve retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» Rosso e Rosso Superiore:

colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. per il rosso, 12% vol. per il rosso superiore;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» Merlot e Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;

sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. per il Merlot, 12,50% vol. per il Merlot riserva;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» rosato:

colore: rosa salmone più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: delicatamente rotondo, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli Amerini» Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: fresco, armonico, rotondo, ma vivace per fragranza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli Amerini» Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: vinoso, gradevole, caratteristico e tendenzialmente vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» Novello, Rosso Superiore, e Merlot riserva deve figurare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie tale indicazione è facoltativa.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.

La chiusura con tappo a vite e a strappo è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto di litri 1-2-5.

Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre chiusi con tappo raso bocca.

0011804

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica e Poste italiane S.p.a. (Deliberazione n. 66/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed in particolare l'art. 8, comma primo, che prevede la stipula di un contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni ed il presidente dell'Ente Poste;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 recante «linee guida per il risanamento dell'Ente Poste Italiane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997 concernente la «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni datata 2 febbraio 2000 riguardante «l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000 e notificata alla Commissione europea tramite la Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alle Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, che prevede il previo parere del CIPE sullo schema dei contratti di programma;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S);

Vista la nota del 9 giugno 2000 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso il testo definitivo del contratto di programma;

Preso atto dell'istruttoria tecnica compiuta dall'apposito gruppo di lavoro, costituito in ambito NARS;

Preso atto che il NARS nella seduta del 15 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto, formulando al riguardo talune raccomandazioni;

Ritenuto di condividere il parere del NARS licenziato nella precitata seduta;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e Poste Italiane S.p.a. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante;

INVITA

il Ministro delle comunicazioni a:

- stabilire un termine per l'adozione della carta della qualità del servizio di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, del suddetto schema di contratto;

- integrare l'art. 6, comma 5 dello schema stesso in modo da prevedere la definizione degli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa agli sportelli e delle relative sanzioni in caso di loro mancata osservanza nell'ambito della citata carta della qualità del servizio.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA

TRA

il Ministero delle comunicazioni rappresentato dal Ministro pro-tempore, di seguito Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

E

Poste Italiane S.p.a., di seguito Società, rappresentata dal Presidente;

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Consiglio di amministrazione della società per azioni Poste Italiane;

Su conforme avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 «linee guida per il risanamento dell'Ente Poste Italiane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Vista la deliberazione CIPE del 18 dicembre 1997 «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1998;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione 2 febbraio 2000 «ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, notificata alla Commissione europea tramite la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale, 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei rapporti tra Stato e società sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della deliberazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, e dell'atto di concessione del servizio universale alla Società.

Art. 2.

Validità temporale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2002 con riferimento alla durata del piano d'impresa 1998-2002 deliberato dal consiglio di amministrazione della Società il 7 ottobre 1998. Esso è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti e in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento, anche per effetto del recepimento o in esecuzione di direttive dell'Unione europea pertinenti alle materie oggetto del presente contratto che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quelli fissati nel contratto stesso ovvero in caso di emanazione di provvedimenti normativi aventi contenuto in tutto o in parte innovativo della materia oggetto di disciplina.

2. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Attività e servizi da svolgere

1. La Società svolge le attività ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La Società esercita tali attività e servizi alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

3. La Società è titolare dello svolgimento del servizio postale universale ed è titolare altresì dei servizi riservati, concernenti la raccolta, il trasporto, lo smistamento ed il recapito degli invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 g: la riserva è stata delimitata con deliberazione dell'Autorità di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, ed è soggetta alle variazioni sancite da successive deliberazioni. Nei limiti indicati è da considerarsi riservato l'intero mercato del recapito della corrispondenza anche se proveniente tramite mezzi di telecomunicazione o elettronici. Sono inoltre compresi nella sfera riservata gli invii raccomandati utilizzati nelle procedure amministrative e giudiziarie. La pubblicità diretta per corrispondenza, indirizzata, relativamente ad ogni campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 persone, è liberalizzata.

4. La Società, in quanto fornitore del servizio universale, assicura le seguenti prestazioni:

a) la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a due chilogrammi;

b) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di singoli pacchi postali fino a venti chilogrammi;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

5. Ai fini del presente contratto, per servizio universale, in generale, si intende il complesso delle prestazioni atte a garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

6. La Società, per quel che concerne i servizi oggetto di concessione, fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999, può svolgere attività strumentali anche per il tramite di società partecipate, previe le necessarie autorizzazioni e fermo restando che la Società medesima risponde direttamente degli obblighi derivanti dalla concessione.

7. La Società svolge anche il servizio telegrafico nonché i servizi di riscossione e pagamento previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 71 del 1994 e gli altri servizi finanziari disciplinati da apposite disposizioni e convenzioni.

8. La Società adegua la rete degli uffici postali tenendo conto anche dei cambiamenti demografici e sociali. La Società può stipulare, al verificarsi di specifiche condizioni di squilibrio economico-finanziario, contratti per l'affidamento di propri servizi di sportello e di recapito, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendono operare nelle zone interessate. I criteri generali per procedere all'adeguamento suddetto, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni per intervenire, sono deliberati dalla Società e comunicati al Ministero: deve essere garantita la qualità dei servizi affidati ed affermata, in ogni caso, la responsabilità della Società.

9. La Società effettua in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e universale non riservato, privilegiando l'incremento dei livelli qualitativi dei servizi universali e dando priorità a quelli riservati.

Art. 4.

Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni del Ministero

1. La Società si impegna a porre gratuitamente a disposizione del personale dell'autorità di regolamentazione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale per le verifiche ritenute necessarie all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, relativamente alla Società, e consente, a tale scopo, l'accesso ai propri uffici.

2. La Società aggiorna le condizioni generali dei servizi e trasmette i relativi provvedimenti al Ministero per l'approvazione e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. La Società è tenuta:

a) a fornire al Ministero dati e documentazione circa i reclami, l'attività dei controlli interni e degli uffici di relazione con il pubblico;

b) a dare informazioni chiare e complete agli utenti sulle condizioni generali dei servizi;

c) a predisporre la carta della qualità del servizio postale con l'indicazione degli indennizzi in caso di disservizio.

4. Il Ministero effettua le verifiche e le ispezioni necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

5. Il Ministero opera perché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

6. Il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed al fine di contenere gli oneri del recapito, si riserva la facoltà di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 5.

Obiettivi di risanamento ed interventi

1. La Società si impegna a dare compiuta e tempestiva attuazione ai progetti ed agli interventi programmati nel piano di impresa per il riassetto ed il rilancio dell'azienda.

2. In particolare, nel settore dei servizi postali, la Società è tenuta a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) recupero della qualità, attraverso l'adeguamento dei livelli del servizio, alle prestazioni rese dai gestori dei principali Paesi europei, principalmente in termini di affidabilità e rapidità;

b) ristrutturazione della rete del movimento postale, attraverso la realizzazione di un sistema di logistica integrata che preveda la riduzione e la riprogettazione dei centri di movimento con il miglioramento dei meccanismi operativi (CAP, introduzione di un nuovo codice di distribuzione DIST tracking & tracing e containerizzazione) e l'adeguamento delle reti di trasporto;

c) introduzione di un sistema di gestione e controllo delle fasi del processo operativo e dell'intero ciclo produttivo dei principali prodotti per gestire le reti, le risorse e le attività decisionali dei vari livelli di manegement.

3. La Società indica in un elenco documentato, da trasmettere all'autorità di regolamentazione per il settore postale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e da aggiornare annualmente, i piccoli uffici postali periferici e le strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano degli interventi per la razionalizzazione della loro gestione, il quale, in ogni caso, deve assicurare una sostanziale, progressiva riduzione delle relative perdite.

Art. 6.

Obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti

1. Si dà atto che per l'anno 1999 la Società si è impegnata, sulla base del piano d'impresa, a conseguire i seguenti obiettivi di qualità:

Posta ordinaria e raccomandata	J+3	80%
Posta ordinaria e raccomandata	J+4	90%
Posta ordinaria e raccomandata	J+5	99%
Corriere prioritario con destinazine urbana	J+1	80%
Corriere prioritario con destinazine urbana	J+2	90%
Corriere prioritario con destinazine urbana	J+3	99%
Corriere prioritario con destinazione extraurbana	J+2	85%
Corriere prioritario con destinazione extraurbana	J+3	95%
Corriere prioritario con destinazione extraurbana	J+4	99%
Pacchi ordinari	J+5	75%

2. In riferimento a quanto previsto dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999) e 27 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2000), la Società si impegna a conseguire, entro il 31 dicembre 2001, gli obiettivi di qualità indicati nel piano di impresa ed entro il 31 dicembre 2002 quelli concordati con il presente contratto, secondo la scansione di cui al prospetto che segue:

Posta ordinaria e posta raccomandata	J+3	85% entro il 2000
	J+3	90% entro il 2001
	J+3	90% entro il 2002
	J+4	95% entro il 2000
	J+4	97% entro il 2001
	J+4	97% entro il 2002
	J+5	99% entro il 2000
	J+5	99% entro il 2001
	J+5	99% entro il 2002
Posta prioritaria con destinazione urbana	J+1	85% entro il 2000
	J+1	90% entro il 2001
	J+1	90% entro il 2002
	J+2	95% entro il 2000
	J+2	99% entro il 2001
	J+2	99% entro il 2002
	J+3	99% entro il 2000
Posta prioritaria con destinazione extraurbana	J+2	90% entro il 2000
	J+2	95% entro il 2001
	J+2	95% entro il 2002
	J+3	97% entro il 2000
	J+3	99% entro il 2001
	J+3	99% entro il 2002
	J+4	99% entro il 2000
Pacchi ordinari	J+5	80% entro il 2000
	J+5	85% entro il 2001
	J+5	90% entro il 2002

3. Gli indici di qualità sui tempi di recapito degli invii di corrispondenze internazionali in partenza dall'Italia sono i seguenti:

CORRIERE PRIORITARIO INTERNAZIONALE

AREA	DESTINAZIONE	STANDARD	
		GIORNI	%
1	Europa	G+3	85
	Bacino Mediterraneo	G+4/5	85
2	Nord America	G+5/6	85
	Resto d'America	G+7/8	85
	Africa	G+8/9	85
	Asia	G+7/8	85
3	Oceania	G+7/8	85

CORRIERE ORDINARIO INTERNAZIONALE

AREA	DESTINAZIONE	STANDARD	
		GIORNI	%
1	Europa	G+6	85
	Bacino Mediterraneo	G+10	85
2	Nord America	G+14	85
	Resto d'America	G+15/20	85
	Africa	G+15/20	85
	Asia	G+15/20	85
3	Oceania	G+14	85

4. L'autorità di regolamentazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede a periodiche verifiche su base campionaria delle prestazioni rese avvalendosi di un organismo specializzato indipendente. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati, da effettuare almeno una volta l'anno, sono a carico della Società.

5. La Società si impegna a ridurre i tempi di attesa del pubblico agli sportelli tenuto conto degli indirizzi del Governo formulati nel disegno di legge annuale di semplificazione amministrativa.

6. La Società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno. Il Ministero, inoltre, sentito il Nucleo di consulenza per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), può valutare l'imposizione di riduzioni tariffarie o consentire aumenti tariffari nel caso in cui lo scostamento negativo o positivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi sia superiore a cinque punti percentuali.

Art. 7.

Servizio postale universale

1. La Società, sulla base della separazione contabile istituita ai sensi del decreto legislativo n. 261 dei 1999, entro il mese di giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere di servizio universale per l'esercizio di competenza, determinati sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, non coperti dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.

2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1 danno luogo a compensazioni,a carico del bilancio dello Stato nella misura massima prevista dal piano d'impresa 1999-2002 pari a 480 miliardi di lire per l'anno 2000, 430 miliardi di lire per l'anno 2001 e 380 miliardi di lire per il 2002.

3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 è determinata nella misura massima di 480 miliardi di lire indicata nel piano d'impresa, previo accertamento da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla Società nello stesso anno.

4. Qualora dai dati di consuntivo emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo già corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa è imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2.

Art. 8.

Settori agevolati

1. Per la durata prevista per lo svolgimento del servizio pubblico in regime di tariffa agevolata, connesso alla distribuzione attraverso il canale postale di:

a) libri;

b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero determina, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie sopra indicate. Tali agevolazioni non devono determinare ricavi inferiori ai costi sostenuti per il servizio, individuati sulla base della separazione contabile di cui all'art. 10. Ove la Società ritenga che la determinazione ministeriale contrasti con tali principi può avanzare, entro trenta giorni dalla comunicazione, motivate osservazioni.

2. La Società, fino a quando permane il regime di agevolazioni tariffarie di cui al comma 1, trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per conoscenza al Ministero delle comunicazioni, entro il 30 aprile di ciascun esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per ciascuna compensazione di cui al comma 1. Sulla base di tale documento, le parti incaricano, di comune accordo, entro trenta giorni, una società di revisione di compiere una verifica sulla coerenza delle metodologie adottate con i criteri di separazione contabile di cui al presente contratto. La verifica deve essere ultimata entro i successivi due mesi al fine di consentire - per quanto di interesse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'iscrizione dei risultati di previsione nel disegno di legge finanziaria dello Stato.

3. Sulla base delle previsioni risultanti dal procedimento - indicato, la Società emette fattura al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'acconto dell'80% su base trimestrale.

4. Le compensazioni a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dei commi precedenti, saranno contenute entro i limiti di importo indicati nel piano d'impresa 1999-2002 e comunque nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e fino al momento dell'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 41, comma 2 della legge n. 448\1998 come modificato dall'art. 27, comma 7 della legge n. 488\1999.

5. La Società provvede, conformemente al disposto di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, alle spedizioni postali agevolate della propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

6. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le fatture relative al saldo delle prestazioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sono supportate da una relazione certificata dalla società di revisione di cui al comma 2, inviata allo stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per conoscenza, al Ministero delle comunicazioni.

7. A tutti i pagamenti su fattura previsti dal presente contratto, decorsi tre mesi, si applicano gli interessi legali.

Art. 9.

Criteri di determinazione dei prezzi e delle tariffe

1. Le tariffe dei servizi riservati, sentito il NARS ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e i prezzi delle prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale sono determinati nella misura massima dall'Autorità di regolamentazione. In particolare, per le tariffe dei servizi riservati si applica il metodo del price cap previsto dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», integrata dalla delibera CIPE del 17 marzo 2000 concernente «direttive per il contenimento dell'inflazione: l'adeguamento tariffario è determinato sottraendo al tasso d'inflazione programmato l'obiettivo (X) di recupero di produttività; la formula tiene conto inoltre di una componente di variazione tariffaria in funzione di miglioramenti o peg-

gioramenti della qualità del servizio. Per l'anno 2000 le tariffe del corriere ordinario e del corriere prioritario sono quelle definite dai decreti ministeriali 24 maggio 1999 e 27 gennaio 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 128 del 3 giugno 1999 e n. 36 del 14 febbraio 2000. Per il periodo 2001-2002 l'aumento medio ponderato per il paniere costituito dagli invii e dagli scaglioni di peso di cui ai richiamati decreti ministeriali è determinato sottraendo al tasso di inflazione programmato una X di recupero di produttività fissata in misura pari all'1% per ciascun anno del periodo. La componente di variazione tariffaria per la qualità s'intende costituita da quanto indicato all'art. 6, comma 6.

2. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, può indicare tariffe e prezzi inferiori a quelli di cui al comma 1 sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'autorità di regolamentazione può richiedere informazioni sulla tipologia dei criteri adottati e può disporne la pubblicazione.

3. La Società s'impegna a conseguire gli obiettivi specificati nell'art. 6. Il recupero della qualità del servizio pacchi ordinari deve essere assicurato applicando prezzi determinati, nella misura massima, dall'Autorità di regolamentazione nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999 e tenuto conto degli standard e dei prezzi medi europei.

Art. 10.

Separazione contabile

1. La Società è obbligata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, ad effettuare la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area riservata, per i servizi facenti parte del servizio universale non riservato e per i rimanenti.

Art. 11.

Emissione di carte valori postali. Filatelia

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del vigente codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 212, 213, 214 e 215 del regolamento dei servizi postali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1982, n. 655, salvo quanto previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, istitutivo della giunta d'arte, la formulazione dei programmi di emissione di carte valori postali sono di esclusiva competenza del Ministero. La Società ne cura la distribuzione e la commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione del programma annuale di emissione avanzando proposte e trasmettendo al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione, le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute alla Società. Anche con riferimento al secondo capoverso dell'art. 213 del citato decreto n. 655 del 1982, in nessun caso la Società può assumere con terzi impegni relativi all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della consulta per la filatelia di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 maggio 1983, stabilisce il programma di emissione dandone comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, indica tempestivamente al Ministero la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o di ciascun «intero postale» sulla base delle esigenze derivanti dall'espletamento del servizio postale nonché dal mercato filatelico.

5. Ogni costo di progettazione e di stampa delle carte valori postali è a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.

Art. 12.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché gli altri accordi che il Governo italiano stipula con i Governi esteri. Nell'ambito dei rapporti con enti analoghi operanti in altri Paesi competenti in materia di servizi postali e di bancoposta, la Società è tenuta al rispetto dei poteri di regolazione e rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da organizzazioni internazionali competenti in materia per le attività di cui all'art. 3 del presente contratto. Ove il Ministero ritenga di delegare la Società a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra, la Società deve attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (UPU), le parti convengono che le stesse abbiano la seguente articolazione:

a) la spesa di contribuzione obbligatoria, corrispondente alle 25 unità contributive dovute dall'Italia, a carico del Ministero;

b) ogni altra spesa, comunque inerente alla partecipazione dell'Italia all'attività dell'Unione postale universale, quale ad esempio la spesa derivante dall'appartenenza ad un gruppo linguistico, la spesa per l'attività di cooperazione, la spesa per la promozione del servizio EMS, la spesa per le manifestazioni di rappresentanza o protocollari la spesa per l'acquisizione di documentazione UPU, la spesa connessa con i servizi usufruiti durante le riunioni (interpretazione, servizio telefonico, servizio telex e servizio fac-simile) è a carico della Società;

c) qualora la spesa complessiva di cui al punto *b)* sia inferiore al 30% dell'ammontare del contributo annuale obbligatorio di cui al punto *a)*, versato dal Ministero, la Società è tenuta a corrispondere la differenza;

d) la ripartizione degli oneri fra il Ministero e la Società viene effettuata appena è disponibile la documentazione emessa dall'UPU in ordine alle spese relative all'anno solare di riferimento.

Art. 13.

Foro

1. In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto è competente il foro di Roma.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Presidente della società per azioni
Poste Italiane
CARDI

00A11805

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00. (Deliberazione n. 138/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;

Premesso che:

l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), il gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle

linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;

con delibera 11 maggio 1999, n. 64/99 (di seguito: delibera n. 64/99), l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, commi 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 79/1999 in tema di gestione della rete di trasmissione nazionale;

con deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, l'Autorità ha emanato direttive al gestore ai fini dell'adozione delle regole tecniche di cui al sopra citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 52/00, prevede che con successivi provvedimenti l'Autorità stabilisca direttive specifiche affinché il gestore elabori ed adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alle attività di trasmissione e di dispacciamento;

Vista la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 dell 1° marzo 1999, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la delibera n. 64/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione n. 52/00;

la deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;

Considerati gli esiti dell'attività svolta dai gruppi di lavoro informali ai sensi della delibera n. 64/99 in tema di misura ed, in particolare, di misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alla attività di trasmissione e di dispacciamento;

Considerato che, per l'applicazione delle discipline contenute nelle deliberazioni n. 13/99 e n. 205/99 e in previsione dell'introduzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, si rende necessaria la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica sulla base di criteri non discriminatori ed imparziali per una corretta individuazione ed attribuzione dei relativi oneri a carico di soggetti diversi;

Ritenuto che:

sia opportuna ed urgente l'emanazione da parte del gestore di regole tecniche in tema di misura dell'energia elettrica, affinché il medesimo gestore possa adottare le regole tecniche di misura nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti con obbligo di connessione di terzi in cui la rilevazione della misura sia necessaria per lo svolgimento delle attività di trasmissione e di dispacciamento;

sia opportuno che le direttive di misura prevedano l'adozione da parte del gestore di regole tecniche per la misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione, nonché per la misura al fine della verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione;

Delibera:

Di emanare la «Direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00» riportata in allegato come parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato *A*).

Di trasmettere la presente deliberazione alla società gestore della rete di trasmissione S.p.a., con sede in Roma - 00198, via Palmiano n. 101.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 3 agosto 2000

Il presidente: RANCI

ALLEGATO A

DIRETTIVA AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI REGOLE TECNICHE PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 17.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 9 MARZO 2000, N. 52/00.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, integrate come segue:

a) «apparecchiatura di misura» è l'insieme costituito da uno o più complessi di misura, dal registratore di misura e dall'eventuale dispositivo di interfaccia dei misuratori con la rete di telecomunicazione;

b) «compensazione delle perdite» è la correzione che si applica alla misura dell'energia elettrica, effettuata in uno o più punti di misura al fine di determinare la misura medesima in altri punti della rete, tenendo conto delle perdite;

c) «complesso di misura» è l'insieme costituito da uno o più misuratori, dagli eventuali riduttori di corrente, di tensione e dai relativi cavetti di connessione;

d) «correzione degli errori» è la correzione che si applica alle rilevazioni di un misuratore per tenere conto di un errore sistematico presente nelle rilevazioni stesse;

e) «deliberazione n. 13/99» è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie Generale - n. 49 dell'1° marzo 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

f) «deliberazione n. 128/99» è la deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

g) «deliberazione n. 205/99» è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

h) «deliberazione n. 52/00» è la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

i) «interruzione del servizio» è la condizione in cui la tensione di alimentazione per un'utenza della rete è inferiore all'1 % della tensione nominale;

j) «misura» sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore;

k) «misura dell'energia elettrica» è la misura dell'energia elettrica attiva e reattiva;

l) «misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione» è la misura delle interruzioni del servizio elettrico di cui all'art. 2, lettera *h),* della deliberazione n. 128/99 e di altre caratteristiche della tensione, tra cui i buchi di tensione;

m) «misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione» è la misura delle grandezze elettriche oggetto delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione, necessaria per l'accertamento delle eventuali violazioni delle medesime regole;

n) «misuratore» è un dispositivo per la rilevazione di grandezze elettriche;

o) «periodo di integrazione delle misure» è il periodo di tempo sul quale sono calcolati i valori delle grandezze elettriche rese disponibili dal misuratore;

p) «punto di misura» è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi o di una rete interna d'utenza dove viene resa disponibile la misura dell'energia elettrica, la misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione o la misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione;

q) «punto di scambio» è il punto in cui viene scambiata l'energia elettrica tra una rete e gli impianti a questa connessi, ivi incluse le altre reti, nel quale è necessaria la misura dell'energia elettrica al fine della sua contabilizzazione;

r) «regole tecniche di connessione» sono le regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

s) «regole tecniche di misura» sono le regole tecniche di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 52/00 e per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione;

t) «rete» è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

u) «sistema di misura» è un sistema che comprende una o più apparecchiature di misura e i relativi sistemi di telecomunicazione e di acquisizione dati;

v) «sistema di supervisione e controllo» è il sistema di rilevazione delle grandezze utili alla determinazione dello stato della rete utilizzato dal gestore della rete per la gestione della medesima;

w) «stato della rete» è una situazione di funzionamento di una rete elettrica caratterizzata dallo stato funzionale dei dispositivi di manovra, controllo e protezione e dai valori delle grandezze elettriche e dei flussi energetici nella rete medesima.

Art. 2.

Finalità

2.1. Il presente provvedimento stabilisce direttive affinché il gestore adotti regole tecniche di misura nei siti di connessione alla rete e nei punti interni alle altre reti con obbligo di connessione di terzi in cui la misura sia necessaria ai fini:

a) della contabilizzazione dei quantitativi di energia elettrica:

I) scambiati tra la rete e le utenze di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 52/00;

II) ceduti al gestore dagli impianti di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera *a),* della deliberazione n. 52/00;

III) resi disponibili dagli impianti di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera *b),* della deliberazione n. 52/00;

b) della rilevazione delle interruzioni del servizio e di altre caratteristiche della tensione nei siti di connessione alla rete;

c) dell'accertamento di eventuali violazioni delle regole tecniche di connessione mediante rilevazione di grandezze elettriche.

2.2. Le regole tecniche di misura sono elaborate, applicate e aggiornate dal gestore nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti.

2.3. Nell'adottare le regole tecniche di misura il gestore promuove l'impiego delle migliori tecniche e tecnologie disponibili nelle apparecchiature di misura, tenendo conto dell'esigenza di contenere i costi complessivi del sistema di misura.

Art. 3.

Ambito di applicazione

3.1. Le regole tecniche di misura si applicano a tutte le apparecchiature di misura situate nei siti di connessione, diretta e indiretta, alla rete e nei punti interni alle altre reti con obbligo di connessione di terzi in cui la misura sia necessaria alle finalità di cui al precedente art. 2, comma 2.1.

3.2 Sono tenuti al rispetto delle regole tecniche di misura, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

a) il gestore;

b) i gestori di porzioni limitate della rete di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) gli utenti della rete che gestiscono gli impianti di cui all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione n. 52/00;

d) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete sulle quali siano localizzati punti di misura.

Art. 4.

Compatibilità

4.1. Le regole tecniche di misura devono essere compatibili con:

a) le regole tecniche di connessione;

b) la disciplina prevista dalle deliberazioni n. 13/99 e n. 205/99, come modificate ed integrate;

c) la disciplina del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.2. Le regole tecniche di misura devono essere compatibili con la possibilità di conferire a soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilità di:

a) installazione delle apparecchiature di misura;

b) manutenzione e verifica periodica delle apparecchiature di misura;

c) lettura e verifica delle misure.

4.3. Le regole tecniche di misura prevedono la conformità delle apparecchiature di misura alla vigente normativa tecnica, in particolare a quella emanata dal CEI, qualora ciò sia possibile e non osti all'applicazione delle presenti direttive.

4.4. Le regole tecniche di misura costituiscono i requisiti funzionali minimi cui devono essere conformate le apparecchiature di misura e sono predisposte con l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura realizzate da costruttori diversi. Non è consentito l'impiego di standard tecnici, tali da creare condizioni di esclusività nella fornitura delle apparecchiature di misura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 5.

Apparecchiature di misura

5.1. Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura al fine della rilevazione dei quantitativi di energia elettrica di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettera *a),* tra cui almeno:

a) la classe di precisione dei complessi di misura;

b) il periodo di integrazione delle misure;

c) le modalità di compensazione delle perdite e di correzione degli errori;

d) la periodicità con cui vengono acquisite le misure dell'energia elettrica dal sistema di acquisizione dati.

5.2. Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura ai fini delle rilevazioni di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettere *b)* e *c).*

5.3. Le regole tecniche di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 prevedono disposizioni per:

a) garantire la riservatezza e l'integrità delle misure rilevate e registrate nelle apparecchiature di misura;

b) prevenire le frodi, anche attraverso la sigillatura delle apparecchiature di misura;

c) garantire la sincronizzazione delle apparecchiature di misura;

d) assicurare il funzionamento dei registratori di misura, nonché la capacità di memoria per l'immagazzinamento dei dati;

e) assicurare il funzionamento dei dispositivi di interfaccia del misuratore con le reti di telecomunicazione;

f) individuare le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per la lettura dei dati, ivi inclusi i protocolli di comunicazione impiegati;

g) programmare a distanza le apparecchiature di misura attraverso il sistema di acquisizione dati.

Art. 6.

Punti di scambio e punti di misura dell'energia elettrica

6.1. Le regole tecniche di misura possono prevedere una differenziazione delle caratteristiche richieste per le apparecchiature di misura dell'energia elettrica sulla base di una classificazione dei punti di scambio nei siti di connessione alla rete.

6.2. Le regole tecniche di misura prevedono i criteri per la localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di misura e, limitatamente all'ambito di applicazione delle presenti direttive, del sistema di misura, compatibilmente con l'adozione delle tecniche e tecnologie più recenti e salvaguardando quelle apparecchiature di misura fra quelle esistenti, che, pur non conformi ai criteri di localizzazione di cui al presente comma, siano tali da soddisfarne comunque i requisiti funzionali;

b) contenimento della durata dei disservizi all'utenza dovuta all'installazione di apparecchiature di misura per la installazione di nuovi punti di misura dell'energia elettrica e per la sostituzione di apparecchiature di misura esistenti non conformi alle regole tecniche di misura;

c) raggiungimento di adeguati livelli di disponibilità della misura, anche mediante la predisposizione di ridondanze in termini di punti di misura dell'energia elettrica;

d) invarianza, per quanto possibile, della localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica nei confronti delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a seguito di variazioni dell'ambito della rete.

6.3. Le regole tecniche di misura, in applicazione dei criteri previsti al precedente comma 6.2, possono prevedere la localizzazione di punti di misura dell'energia elettrica interni a reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete.

6.4. Le regole tecniche di misura devono prevedere le modalità per la determinazione della misura dell'energia elettrica nei punti di scambio con la rete, utilizzando la misura rilevata nei punti di misura dell'energia elettrica e le informazioni aggiuntive necessarie.

Art. 7.

Misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione

7.1. Le regole tecniche di misura consentono la rilevazione delle interruzioni del servizio elettrico conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione n. 128/99.

7.2. Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura per la rilevazione delle interruzioni del servizio elettrico nei siti di connessione degli utenti della rete di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 52/00.

7.3. Le regole tecniche di misura disciplinano le modalità di rilevazione delle interruzioni del servizio elettrico nei siti di connessione degli utenti della rete di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere *a), b)* e *d),* della deliberazione n. 52/00, tenendo a tal fine conto delle informazioni rilevate dai sistemi di supervisione e controllo nella disponibilità del gestore e dell'utente connesso.

7.4. Nel prevedere le modalità per la rilevazione di altre caratteristiche della tensione nei siti di connessione le regole tecniche di misura distinguono tra:

a) caratteristiche della tensione dipendenti da eventi casuali quali, esemplificativamente, buchi di tensione e sovratensioni temporanee, la cui rilevazione potrebbe richiedere l'installazione di apposite apparecchiature di misura nel sito di connessione;

b) caratteristiche della tensione dipendenti dalle normali variazioni delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica quali, esemplificativamente, variazioni lente dell'ampiezza della tensione e flicker, che potrebbero essere rilevate senza richiedere l'installazione permanente di apparecchiature di misura nel sito di connessione;

c) caratteristiche della tensione che dipendono dalla forma d'onda della tensione, tra cui il contenuto armonico della tensione.

Art. 8.

Misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione

Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione, qualora le medesime contengano vincoli prescrittivi sulle grandezze elettriche, nei siti di connessione degli utenti della rete di cui all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione n. 52/00.

Art. 9.

Rilevazioni facoltative

9.1. Le regole tecniche di misura prevedono rilevazioni facoltative per esigenze specifiche dell'utente quali, esemplificativamente, il controllo dell'immissione o del prelievo di energia elettrica su intervalli temporali diversi da quelli utilizzati per la misura dell'energia elettrica. Tali rilevazioni non sono valide per le finalità di cui al precedente art. 2, comma 2.1.

9.2. Le regole tecniche di misura prevedono disposizioni affinché i dispositivi utilizzati per le rilevazioni facoltative per esigenze specifiche dell'utente non alterino il comportamento delle apparecchiature di misura per le finalità della misura dell'energia elettrica, della misura delle interruzioni del servizio e di altre caratteristiche della tensione e della misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione.

Art. 10.

Accesso alle misure

Le regole tecniche di misura disciplinano le modalità di accesso alle misure disponibili nell'apparecchiatura di misura da parte del

gestore, degli utenti interessati alla misura medesima e, nel caso di punti di misura localizzati su reti diverse dalla rete, da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo l'adozione di politiche di sicurezza volte a garantire l'integrità e la riservatezza delle misure medesime.

Art. 11.

Verifica e ricostruzione delle misure

11.1. Le regole tecniche di misura disciplinano criteri e modalità per la verifica delle misure, prevedendo anche l'utilizzo delle serie storiche delle misure e dei dati rilevati, ad esempio, dal sistema di supervisione e controllo.

11.2. Le regole tecniche di misura disciplinano criteri e modalità per la ricostruzione della misura nei casi di indisponibilità delle misure dovute a malfunzionamenti delle apparecchiature di misura, potendo prevedere a tal fine anche l'utilizzo dei dati rilevati dal sistema di supervisione e controllo.

Art. 12.

Gradualità nell'adeguamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica

12.1. Le regole tecniche di misura prevedono disposizioni che garantiscono i tempi di adeguamento delle esistenti apparecchiature di misura dell'energia elettrica alla nuova disciplina introdotta dalle regole medesime, tenendo conto della sostenibilità economica per il sistema elettrico nazionale.

12.2. Ai fini di garantire la gradualità nell'adeguamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica, le regole tecniche di misura prevedono l'individuazione delle:

a) caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica che, qualora non presenti, rendano necessaria la sostituzione delle medesime apparecchiature;

b) caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica che, qualora non presenti e pur costituendo l'obiettivo cui tendere, non giustificano la sostituzione delle medesime apparecchiature.

12.3. Le caratteristiche funzionali di cui al precedente comma 12.2, lettera *a),* includono:

a) classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5 e del misuratore di energia elettrica reattiva pari a 0,5 o 1;

b) idoneità alla telelettura ed acquisizione dati giornaliera;

c) idoneità alla sincronizzazione temporale con un unico riferimento;

d) periodo di integrazione delle misure dell'energia elettrica attiva e reattiva pari a 15 minuti.

12.4. Decorsi sei mesi dalla data di approvazione delle regole tecniche di misura da parte dell'Autorità di cui al successivo art. 13, comma 13.4, primo periodo, non è ammessa l'installazione di apparecchiature di misura dell'energia elettrica non rispondenti alle caratteristiche funzionali individuate ai sensi del precedente comma 12.2, lettera *b).*

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie

13.1. Il gestore entro il 30 settembre 2000 adotta regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica rispondenti alle disposizioni del precedente art. 12, commi 12.2, lettera *a)* e 12.3 in tutti i punti di misura individuati ai sensi del precedente art. 6.

13.2. Entro il 31 dicembre 2000 viene completata, in tutti i punti di misura individuati ai sensi del precedente art. 6, l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica, rispondenti alle caratteristiche funzionali specificate nelle regole transitorie di cui al precedente comma 13.1, da parte dei soggetti responsabili di tali adempimenti indicati nelle deliberazioni n. 13/99 e n. 205/99, come modificate ed integrate.

13.3. Fino all'introduzione della disciplina di cui al precedente art. 4, comma 4.1, lettera *c),* il gestore, nel predisporre le regole transitorie e le regole tecniche di misura, assume:

a) il periodo di integrazione delle misure dell'energia elettrica attiva e reattiva pari a 15 minuti;

b) la misura dell'energia elettrica distinta per generatore elettrico;

c) la periodicità giornaliera di acquisizione delle misure dell'energia elettrica.

13.4. Entro il 30 novembre 2000 il gestore adotta le regole tecniche di misura, limitatamente alla misura dell'energia elettrica rispondenti alle disposizioni del precedente art. 12, comma, 12.2, lettera *b),* e le trasmette all'Autorità per l'approvazione. Entro centoventi giorni dall'approvazione delle suddette regole tecniche di misura dell'energia elettrica, il gestore adotta, altresì, le regole tecniche di misura per le finalità di cui ai precedenti articoli 7 e 8, trasmettendole all'Autorità per l'approvazione.

13.5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 13.4, il gestore per l'individuazione delle caratteristiche di cui al precedente art. 7, comma 7.4, può attendere l'emanazione della relativa normativa tecnica in materia di misura della qualità della tensione da parte del CEI.

Art. 14.

Disposizioni finali

14.1. Il gestore adotta le regole tecniche di misura dopo il completamento di attività istruttoria svolta con le medesime modalità di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, della deliberazione n. 52/00.

14.2. L'Autorità verifica la conformità delle regole tecniche di misura alla presente direttiva e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione delle regole tecniche di misura da parte del gestore. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine, le regole tecniche di misura si intendono approvate.

14.3. In materia di revisione ed aggiornamento delle regole tecniche di misura, valgono, per le medesime, le stesse modalità riportate all'art. 16, commi 5 e 8, della deliberazione n. 52/00.

14.4. Le regole tecniche di misura, verificate ed approvate dall'Autorità, sono pubblicate dal gestore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 8 della direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

14.5. Le regole tecniche di misura costituiscono parte integrante del codice di trasmissione e dispacciamento di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000.

00A11806

REGIONE SICILIA

DECRETO 26 luglio 2000.

Nomina del sub commissario ex art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come

modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 2983/99, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b),* dell'ordinanza ministeriale n. 3048/2000, che prevede la nomina di un sub commissario per gli interventi previsti nel successivo art. 3, da nominarsi da parte del commissario delegato, d'intesa cori il Ministro dell'ambiente;

Vista l'intesa resa dal Ministro dell'ambiente con nota n. 11861 del 25 luglio 2000 sul nominativo del dott. Nicolò Scialabba, dirigente dell'amministrazione della regione siciliana;

Decreta:

Articolo Unico

Il dott. Nicolò Scialabba, dirigente della regione siciliana, è nominato sub commissario, per gli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 26 luglio 2000

Il commissario delegato: CAPODICASA

00A11807

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 17 luglio 2000, n. **11.**

Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Agli uffici di sanità marittima e aerea
All'U.V.A.C.
All,A.I.I.P.A.
All'A.I.D.I.
Alla Federsalus
Agli enti ed operatori interessati

PROCEDURA DI NOTIFICA

Come è noto, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, disciplina i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in recepimento della direttiva n. 98/398/CEE.

Come precisato con la circolare 16 aprile 1996, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 3 maggio 1996, n. 102), in attesa della prevista armonizzazione comunitaria, anche la commercializzazione di alimenti addizionati di vitamine e minerali e integratori è subordinata alla procedura prevista dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111/1992.

Tale procedura consiste nella trasmissione di un modello di etichetta al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ufficio XII - dietetica e nutrizione, contestualmente all'immissione in commercio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 7 maggio 1998, n. 104) — regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992 — fornisce alcune ulteriori precisazioni sulle modalità di trasmissione di etichetta (art. 4), nonché sulla procedura da attuare ai fini dell'autorizzazione degli stabilimenti di produzione e di confezionamento (art. 3).

Nel corso degli ultimi anni, il numero di prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111/1992 è andato progressivamente aumentando.

Al fine di soddisfare le numerose richieste che provengono dal settore produttivo e dagli organi territoriali di vigilanza, si ritiene opportuno fornire indicazioni in proposito.

È inoltre importante poter disporre di dati uniformi e completi, onde consentire in modo più agevole la pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati, prevista dall'art. 4 del regolamento di esecuzione.

La procedura in questione deve essere effettuata nel modo seguente:

ogni richiesta deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato (allegato 1);

la trasmissione può avvenire per via postale o per consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

deve essere allegata ricevuta del versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (L. 300.000 sul c.c.p. n. 11281011 intestato a tesoreria provinciale dello Stato - Viterbo, per prodotto).

Si ricorda che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 9 maggio 1994, dopo novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, si applica la procedura di silenzio-assenso.

Nel caso di comunicazioni o rilievi da parte dell'ufficio XII - dietetica e nutrizione, le imprese sono invitate a dare sollecito riscontro entro e non oltre trenta giorni. In caso contrario, la notifica si intende decaduta e il prodotto non sarà inserito nell'elenco da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora si richieda all'impresa di non immettere in commercio o di ritirare un prodotto, tale richiesta sarà contestualmente inviata all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.

Le imprese o gli importatori che hanno trasmesso la notifica sono tenuti a dare comunicazione tempestiva, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in que-

stione, al Ministero della sanità della cessata produzione, importazione e commercializzazione del prodotto oggetto di notifica, ai fini dell'aggiornamento dei dati, nonché dell'elenco da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si è rilevato infine che in molti prodotti soggetti a notifica di etichetta sono presenti ingredienti vegetali o «erbe» con modalità di denominazione non uniforme, con rischio di disorientamento dei consumatori.

In proposito, si sottolinea la necessità di utilizzare la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguita dall'indicazione della parte di pianta contenuta e l'eventuale titolazione.

La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria - U. XII - Dietetica e nutrizione - Piazza G. Marconi, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
rappresentante della società ....
con sede legale in ....
via/piazza .... n. .....
telefono .... fax ....
partita IVA o codice fiscale ....

Notifica,

ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, l'immissione in commercio del prodotto (indicare la denominazione commerciale completa): ....
....
fabbricato da ....
nello stabilimento di ....
importato da ....
nelle confezioni...
nei gusti ....

Il prodotto è/non è commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione).

È prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare un certificato di libera vendita rilasciato dalle Autorità del Paese di provenienza).

Allega alla presente:

tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata (per ogni confezione e per ogni gusto);

bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni.

Data, ...

Firma e timbro
....

00A11808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Estinzione dell'associazione «Accademia delle scienze del Terzo Mondo», in Trieste

Con decreto del Ministro degli affari esteri in data 4 agosto 2000, viene estinta l'associazione «Accademia delle scienze del Terzo Mondo», con sede in Trieste.

00A11810

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8965
Yen giapponese	95,44
Dracma greca	337,62
Corona danese	7,4562
Corona svedese	8,4545
Sterlina	0,61390
Corona norvegese	8,0715
Corona ceca	35,340
Lira cipriota	0,57248
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,18
Zloty polacco	3,9155
Tallero sloveno	207,5587
Franco svizzero	1,5447
Dollaro canadese	1,3288
Dollaro australiano	1,5680
Dollaro neozelandese	2,0850
Rand sudafricano	6,2208

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11873

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto», in Orvieto

Con provvedimento del 7 agosto 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, piazza della Repubblica n. 21, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11809

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 202 del 15 giugno 2000, ha nominato il nuovo conservatore del registro delle imprese, in persona del vice segretario generale dott. Maria Loreta Raso, ai sensi del predetto art. 8, comma 3,della stessa legge n. 580.

00A11813

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della «Le Mans Vita Italia S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 1656 del 7 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della «Le Mans Vita Italia S.p.a.» con le modifiche deliberate in data 18 maggio 2000 e 28 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (nuovo ammontare del capitale sottoscritto e versato: L.10.000.000.000, in luogo del precedente L. 8.000.000.000, diviso in n. 1.000.000 di azioni da nominali L. 10.000 ciascuna a seguito di aumento gratuito del capitale mediante parziale utilizzo della posta «altre riserve»); art. 13 (attribuzione al consiglio di amministrazione dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con esclusione di quelli che la legge riserva, in modo tassativo, all'assemblea. Obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale da parte del consigli di amministrazione e del comitato esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalle società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 15 (possibilità del consiglio di amministrazione di delegare tutti o parte dei propri poteri al comitato esecutivo. Possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo); art. 16 (composizione e durata in carica del collegio sindacale. Disciplina in materia di cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale).

00A11812

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza «Ordine al merito della Repubblica italiana»

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1994, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine al «merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Pasquale Olivadoti.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, pag. 24, IV colonna, rigo n. 28 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

00A11811

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651202/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77